



Comune di Braone

Provincia di Brescia

Regolamento comunale di polizia mortuaria

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1	Oggetto del regolamento	31	Esumazioni ed estumulazioni – Normativa di riferimento
2	Responsabilità del Comune	32	Esumazioni ordinarie
	CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	33	Esumazioni straordinarie
3	Organizzazione dei servizi cimiteriali	34	Estumulazioni ordinarie
4	Vigilanza sanitaria sui servizi cimiteriali	35	Estumulazioni straordinarie
5	Personale incaricato della custodia del cimitero	36	Verbale delle operazioni
	CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI	37	Trattamento dei materiali e dei rifiuti
6	Imprese di servizi funebri	38	Oneri delle operazioni
7	Autorizzazione e vigilanza del trasporto dei cadaveri		CAPO VII – CONCESSIONI CIMITERIALI
8	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	39	Lavori privati nel cimitero
9	Trasporto in casi particolari	40	Requisiti per il rilascio della concessione
10	Trasporti funebri a carico del comune	41	Tipologia e durata della concessione
11	Trapianto terapeutico. Imbalsamazione	42	Stipula del contratto di concessione
12	Rilascio del cadavere per motivi di studio	43	Diritti e obblighi del concessionario
13	Conclusione del trasporto dei cadaveri	44	Subentro, eredità e aggiornamento degli aventi titolo
	CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	45	Rinnovo e proroga
14	Ricevimento dei cadaveri	46	Decadenza, revoca e sanzioni
15	Sepoltura nei giorni festivi	47	Rinuncia e retrocessione
16	Divieti di ingresso nel cimitero	48	Servizio di illuminazione votiva
17	Compartimenti vietati all'interno del cimitero		CAPO VIII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
18	Riti religiosi all'interno del cimitero	49	Lavori privati nei cimiteri
19	Orari di apertura e chiusura del cimitero	50	Imprese esecutrici e requisiti
	CAPO V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI	51	Occupazione temporanea del suolo cimiteriale
20	Inumazioni e tumulazioni – Normativa di riferimento	52	Materiali di scavo e rifiuti
21	Inumazioni e tumulazioni – Termini e deposito temporaneo	53	Orario di lavoro e sospensione
22	Epigrafi e segni funerari	54	Vigilanza e controllo
23	Introduzione di cassette ossario e urne in sepolture già occupate		CAPO IX - NORME FINALI
24	Oneri relativi alle operazioni cimiteriali	55	Tutela dei dati personali
25	Cremazione	56	Normativa di riferimento
26	Autorizzazione alla cremazione	57	Abrogazione di precedenti disposizioni
27	Destinazione delle ceneri	58	Pubblicità e accessibilità
28	Dispersione delle ceneri	59	Rinvio dinamico
29	Affidamento dell'urna cineraria	60	Tariffe e corrispettivi dei servizi cimiteriali
30	Caratteristiche dell'urna cineraria	61	Vigilanza e sanzioni
		62	Entrata in vigore

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), nonché disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi cimiteriali comunali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente

Art. 2 – Responsabilità del comune

1. Il Comune, pur avendo cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e danni, furti o altri pregiudizi alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al proprio servizio, né per l'uso di mezzi e attrezzature messi a disposizione del pubblico, quali scale mobili o portatili per l'accesso a cellette, loculi e simili, utilizzate dagli utenti.

CAPO II**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI****Art. 3 – Organizzazione dei servizi cimiteriali**

1. Il Comune assicura l'organizzazione e il funzionamento dei servizi cimiteriali attraverso il proprio personale o mediante affidamento a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali, nonché l'assegnazione delle relative funzioni, sono definite dall'ente nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Art. 4 – Vigilanza sanitaria sui servizi cimiteriali

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo le modalità previste dall'articolo 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5 – Personale incaricato per la custodia del cimitero

1. Il personale incaricato della custodia del cimitero, individuato dal Comune, è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'articolo 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. I registri di cui al comma 1 sono tenuti costantemente a disposizione del pubblico e comprendono:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni e ai servizi cimiteriali e funebri.

CAPO III**TRASPORTO DEI CADAVERI****Art. 6 - Imprese di servizi funebri**

1. L'accesso e l'operatività delle imprese funebri all'interno del cimitero comunale sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) valida ed efficace.

Art. 7 – Autorizzazione e vigilanza sul trasporto dei cadaveri

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali.

2. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

Art. 8 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 9 – Trasporto in casi particolari

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio competente può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

3. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'azienda U.S.L. abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, operanti in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 10 – Trasporti funebri a carico del comune

1. Sono a carico del Comune ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:

- a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;
- b) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;
- f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario.

Art. 11 – Trapianto terapeutico. Imbalsamazione

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti."

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'Azienda U.S.L.

3. È consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L.

Art. 12 – Rilascio del cadavere per motivi di studio

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 13 – Conclusione del trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.

CAPO IV**POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO****Art. 14 – Ricevimento dei cadaveri**

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone che, al momento del decesso, avevano nel Comune la residenza anagrafica;
 - b) i cadaveri delle persone non residenti ma titolari di concessione cimiteriale nel Comune;
 - c) i cadaveri di persone non residenti, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia già esistente nel cimitero comunale;
 - d) gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al secondo grado di persone residenti nel Comune, previa disponibilità di posti;
 - e) i nati morti, i prodotti del concepimento e i resti mortali di cui all'art. 50 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - f) le urne cinerarie e le cassette contenenti resti ossei o mortali provenienti da altri cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), nonché per ulteriori richieste non rientranti nelle ipotesi sopra elencate, gli interessati devono presentare apposita domanda documentata al responsabile del servizio, che può autorizzare la sepoltura compatibilmente con la disponibilità di posti e nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. È fatta salva la priorità di sepoltura per i residenti nel Comune.

Art. 15 – Sepoltura nei giorni festivi

1. Le sepolture sono effettuate nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale in relazione alle esigenze organizzative del servizio.
2. Nei giorni festivi le sepolture possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, sentita l'autorità sanitaria competente, in presenza di comprovate esigenze.

Art. 16 – Divieti di ingresso nel cimitero

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori non accompagnati da persona adulta responsabile;
 - b) alle persone in stato di alterazione psicofisica o in condizioni non compatibili con il carattere del luogo;
 - c) a gruppi organizzati non connessi a funerali o cerimonie autorizzate, senza preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico, sicurezza o disciplina interna, ne disponga il divieto.
2. Il responsabile del servizio o il personale incaricato può invitare ad allontanarsi chi tenga comportamenti non conformi al presente regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 17 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo. In particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi o bevande, correre, tenere contegno chiassoso, cantare o bestemmiare;
 - b) introdurre armi o oggetti pericolosi;
 - c) introdurre animali, salvo i cani guida per persone non vedenti e gli animali di assistenza, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti o altri oggetti collocati sulle sepolture altrui;
 - e) gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - f) asportare dal cimitero oggetti senza preventiva autorizzazione;

- g) calpestare o danneggiare aiuole, aree verdi, manufatti, sedere sui tumuli o scrivere su lapidi e muri;
- h) svolgere attività di vendita, distribuzione di materiale pubblicitario o procacciamento di affari;
- i) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del concessionario e del Comune;
- l) effettuare riprese fotografiche o audiovisive a fini professionali o commerciali senza autorizzazione;
- m) chiedere elemosine od offerte;
- n) accedere con veicoli privati non autorizzati o sui muri.

2. I divieti di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di pertinenza cimiteriale di proprietà comunale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 18 – Riti religiosi all'interno del cimitero

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri e commemorativi, sia per singolo defunto sia per la collettività dei defunti, nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente.

2. Le celebrazioni che comportano un rilevante afflusso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 19 - Orari di apertura e chiusura del cimitero

1. Il cimitero è sempre aperto al pubblico.

2. L'Amministrazione comunale può modificare gli orari per esigenze di servizio, per motivi di sicurezza o per particolari ricorrenze.

3. In caso di condizioni meteorologiche avverse o situazioni di pericolo, il cimitero può essere temporaneamente chiuso al pubblico con provvedimento motivato.

CAPO V**INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI****Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa di riferimento**

1. Le inumazioni e le tumulazioni sono eseguite nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della normativa statale e regionale vigente e delle disposizioni integrative del presente regolamento.
2. Restano ferme le competenze dell'autorità sanitaria previste dalla normativa vigente.

Art. 21 – Inumazioni e tumulazioni – Termini e deposito temporaneo

1. Le inumazioni e le tumulazioni sono effettuate, di norma, immediatamente dopo la consegna del feretro al cimitero e comunque nei termini stabiliti dalla legge.
2. Il giorno e l'ora delle operazioni sono concordati con il responsabile del servizio e risultano annotati in calce alla richiesta.
3. Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma, in attesa della sepoltura definitiva, dovrà farne regolare domanda, indicando il motivo della richiesta.
4. La concessione del loculo provvisorio è subordinata al versamento del corrispettivo stabilito in tariffa.
5. Nel caso fosse necessario provvedere alla tumulazione provvisoria di una salma in attesa di estumulazione, traslazione, esumazione di altra salma, il Comune provvederà ad individuare un loculo di destinazione di proprietà comunale e non ancora concesso.
6. Decorso inutilmente il termine concordato, il responsabile del servizio dispone con provvedimento motivato l'inumazione nel campo comune, previa osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 75, comma 2, del d.P.R. 285/1990.

Art. 22 – Epigrafi e segni funerari

1. Sulle sepolture possono essere collocate lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli nei limiti delle forme, dimensioni e materiali consentiti dal presente regolamento e dagli atti comunali di dettaglio.
2. Ogni epigrafe deve contenere almeno il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.
3. Le iscrizioni sono redatte in lingua italiana. Sono ammesse iscrizioni in altre lingue, purché non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico. L'Amministrazione può richiederne la traduzione.
4. Sulle lastre di chiusura dei loculi e delle cellette è obbligatoria l'indicazione dei dati identificativi del defunto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 23 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate

1. È consentita, previa autorizzazione comunale, l'introduzione di cassette ossario o urne cinerarie in loculi o sepolture private già occupati da feretri, nel rispetto della capienza e delle condizioni strutturali del manufatto.
2. L'abbinamento è ammesso nei confronti di persone legate da vincolo di parentela o affinità con il defunto tumulato, nonché nei casi previsti dall'atto di concessione.
3. Le modalità tecniche di collocazione devono rispettare le prescrizioni del d.P.R. 285/1990 e le indicazioni dell'ufficio competente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 24 – Oneri relativi alle operazioni cimiteriali

1. Le operazioni di inumazione e tumulazione sono eseguite dal Comune o da soggetti incaricati secondo l'organizzazione del servizio.
2. I relativi oneri sono disciplinati dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. Restano a carico degli aventi titolo le opere ornamentali e i materiali accessori non rientranti nelle operazioni istituzionali.

Art. 25 – Cremazione

1. Il Comune non gestisce né realizza impianti di cremazione.
2. La cremazione è effettuata presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. Il Comune provvede esclusivamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge e alla disciplina della destinazione delle ceneri nel proprio territorio.

Art. 26 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto, secondo le modalità previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla normativa regionale vigente.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà è manifestata dai soggetti legittimati secondo la normativa vigente.
3. L'autorizzazione consente il trasporto del feretro verso l'impianto di cremazione autorizzato individuato dagli aventi diritto.

Art. 27 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere:
 - a) tumulate in loculi, tombe di famiglia o cappelle;
 - b) interrate in apposito spazio cimiteriale;
 - c) affidate per la conservazione;
 - d) disperse nei modi elencati al successivo art. 28.

Art. 28 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente in presenza di volontà espressa dal defunto e nei luoghi consentiti dalla normativa statale e regionale.
2. La dispersione può avvenire:
 - a) nel cinerario comune;
 - b) in natura, nei tratti consentiti dalla legge;
 - c) in aree private all'aperto, con consenso scritto del proprietario e senza finalità di lucro.
3. È vietata la dispersione in centri abitati e in luoghi non consentiti dalla legge.
4. La dispersione è effettuata dai soggetti individuati dalla normativa vigente.

Art. 29 – Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna è consentito nel rispetto della volontà del defunto e previa autorizzazione comunale.
2. L'affidatario sottoscrive apposito verbale con il quale si impegna:
 - a) a custodire diligentemente l'urna sigillata e integra;
 - b) a conservarla presso la propria residenza o altro luogo autorizzato;
 - c) a non disperdere il contenuto senza autorizzazione;
 - d) a comunicare eventuale cambio di residenza;
 - e) a restituire l'urna al Comune in caso di cessazione delle condizioni di affidamento.
3. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 30 – Caratteristiche dell'urna cineraria

1. L'urna cineraria deve essere realizzata in materiale resistente e idoneo alla conservazione, debitamente sigillata e riportare all'esterno il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.
2. Le dimensioni devono essere compatibili con la destinazione prescelta e con gli spazi cimiteriali disponibili.

CAPO VI**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****Art. 31 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa di riferimento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo XVII del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della normativa statale e regionale vigente e delle disposizioni integrative del presente regolamento.
2. Restano ferme le competenze dell'autorità sanitaria previste dalla normativa vigente.

Art. 32 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie nei campi comuni sono eseguite decorso il periodo legale di inumazione previsto dalla normativa vigente.
2. Il calendario delle operazioni è stabilito dal responsabile del servizio e reso noto mediante affissione di appositi avvisi presso il cimitero e sul sito istituzionale del Comune almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni.
3. Gli aventi titolo possono richiedere informazioni sulla data prevista per l'esumazione e presenziare alle operazioni, anche al fine di recuperare eventuali oggetti rinvenuti.
4. In assenza di familiari o aventi titolo, le operazioni sono comunque eseguite secondo il calendario stabilito.
5. I resti mortali rinvenuti sono trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle determinazioni degli aventi titolo, ove manifestate nei termini stabiliti.

Art. 33 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono effettuate nei casi e con le modalità previste dagli articoli 83 e 84 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla normativa regionale vigente.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente nei casi previsti dalla legge.

Art. 34 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione o decorso il periodo legale di tumulazione, nel rispetto dell'art. 86 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il Comune dà preventiva comunicazione agli aventi titolo mediante avviso pubblico e, ove possibile, mediante comunicazione individuale.
3. In mancanza di richiesta di rinnovo della concessione o di diversa destinazione dei resti, il Comune procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Alla scadenza della concessione, i resti mortali sono destinati all'ossario comune salvo diversa richiesta degli aventi titolo.

Art. 35 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate nei casi previsti dalla normativa vigente, su richiesta degli aventi titolo o per ordine dell'autorità giudiziaria.
2. Le operazioni sono eseguite nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e previo rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge.

Art. 36 – Verbale delle operazioni

1. Per ogni operazione di esumazione o estumulazione è redatto apposito verbale contenente:
 - a) l'indicazione del defunto;
 - b) la tipologia di operazione eseguita;
 - c) la destinazione dei resti;
 - d) l'eventuale rinvenimento di oggetti.
2. Gli oggetti eventualmente rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo, che ne rilasciano ricevuta, oppure custoditi secondo le disposizioni comunali.

Art. 37 – Trattamento dei materiali e dei rifiuti

1. I materiali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti cimiteriali.

2. È vietato l'incenerimento dei materiali all'interno del cimitero salvo nei casi espressamente consentiti dalla normativa.

3. I rifiuti che presentino rischi per la salute pubblica sono smaltiti secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria competente.

Art. 38 – Oneri delle operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono effettuate dal Comune secondo l'organizzazione del servizio.

2. Gli oneri sono disciplinati dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti, salvo i casi disposti dall'autorità giudiziaria o diversamente previsti dalla legge.

CAPO VII**CONCESSIONI CIMITERIALI****Art. 39 – Natura della concessione**

1. Le aree e i manufatti cimiteriali costituiscono beni del demanio pubblico e sono concessi in uso dal Comune per fini funerari, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2. La concessione attribuisce al concessionario un diritto d'uso temporaneo esclusivo per la realizzazione o l'utilizzo di tombe private, loculi, ossari, cinerari, cappelle o altre strutture idonee alla tumulazione o alla conservazione dei resti mortali e delle ceneri.

3. La concessione non trasferisce la proprietà del bene al concessionario, che resta appannaggio del Comune.

Art. 40 – Requisiti per il rilascio della concessione

1. Le concessioni sono rilasciate ai soggetti legittimati a richiederle ai sensi della normativa vigente, in presenza di disponibilità di posti o aree al momento della domanda.

2. La richiesta di concessione deve:

- a) essere redatta in conformità alla modulistica comunale;
- b) essere corredata dalla documentazione richiesta (atto di morte o dichiarazione sostitutiva, documenti d'identità ecc.).

Art. 41 – Tipologia e durata delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali possono avere ad oggetto:

- a) loculi individuali o plurimi;
- b) ossari e cinerari;
- c) tombe private o cappelle di famiglia;
- d) aree per sepolture familiari con facoltà di realizzare manufatti funerari nel rispetto della normativa vigente.

2. Le concessioni sono a tempo determinato e non possono in alcun caso avere carattere perpetuo, in quanto relative a beni appartenenti al demanio comunale.

3. La durata base delle concessioni e l'eventuale periodo di rinnovo sono stabiliti nel tariffario dei servizi cimiteriali approvato dalla Giunta comunale, la durata decorre dalla data di stipula del contratto di concessione.

4. Il rinnovo non è automatico ed è subordinato alla presentazione di apposita richiesta entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nonché al pagamento del corrispettivo previsto.

5. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione.

6. Alla scadenza, in mancanza di rinnovo, la concessione si intende cessata e il bene rientra nella piena disponibilità del Comune, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 42 – Stipula del contratto di concessione

1. Il rilascio della concessione avviene mediante stipula di apposito contratto tra il Comune e il concessionario.

2. Il contratto di concessione è soggetto al pagamento dei canoni o corrispettivi previsti nel tariffario comunale.

3. Il contratto deve indicare:

- a) la tipologia e la ubicazione del manufatto o area concessa;
- b) la durata della concessione;
- c) gli oneri e obblighi del concessionario.

Art. 43 – Diritti e obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha diritto di uso esclusivo per la destinazione funeraria prevista, nel rispetto del presente regolamento.

2. Il concessionario è tenuto a:
 - a) mantenere il manufatto oggetto di concessione in buono stato di conservazione e decoro;
 - b) provvedere alla manutenzione ordinaria della sepoltura e delle relative decorazioni;
 - c) rispettare eventuali prescrizioni tecniche comunali relative alla realizzazione di opere.
3. In caso di inerzia o degrado, il Comune può adottare misure di diffida o intervento sostitutivo nei termini previsti dal regolamento.

Art. 44 – Subentro, eredità e aggiornamento degli aventi titolo

1. In caso di decesso del concessionario il diritto di uso si trasferisce agli aventi titolo secondo la normativa vigente, i quali devono provvedere alla comunicazione al Comune dei loro dati aggiornati entro 60 giorni dal decesso.
2. Il Comune può richiedere la prova delle condizioni di legittimazione per il trasferimento del diritto.

Art. 45 – Rinnovo e proroga

1. Le concessioni sono rinnovabili su richiesta del concessionario o dei suoi aventi titolo, su conforme versamento degli oneri previsti e nei limiti di disponibilità di posti o condizioni tecniche.
2. Il rinnovo è deliberato compatibilmente con:
 - a) disponibilità di spazio;
 - b) condizioni manutentive e igieniche della sepoltura;
 - c) eventuali esigenze specifiche di carattere generale.

Art. 46 – Decadenza, revoca e sanzioni

1. La concessione decade nei casi previsti dal presente regolamento e in caso di grave inadempimento degli obblighi da parte del concessionario.
2. È altresì dichiarato lo stato di abbandono qualora la sepoltura si trovi in evidente stato di degrado, incuria o pericolo per la pubblica incolumità.
3. L'accertamento dello stato di abbandono è effettuato dal competente ufficio comunale. Del relativo avvio del procedimento è data comunicazione agli aventi titolo, ove reperibili, nonché mediante avviso affisso presso la sepoltura e pubblicato all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 90 giorni.
4. Decorso inutilmente tale termine, senza che siano stati effettuati gli interventi necessari o presentate osservazioni, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione.
5. In caso di inerzia degli aventi titolo e qualora sussistano motivi di sicurezza o decoro, il Comune può procedere d'ufficio agli interventi necessari con addebito delle spese ai concessionari o agli aventi diritto.

Art. 47 – Rinuncia e retrocessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in ogni momento, con dichiarazione scritta al Comune.
2. La rinuncia è efficace solo se sono state rimosse salme, resti mortali o ceneri dalla sepoltura o se è stata data diversa sistemazione secondo le norme vigenti.

Art. 48 – Servizio di illuminazione votiva

1. Il servizio di illuminazione votiva delle sepolture è gestito direttamente dal Comune nell'ambito dei servizi cimiteriali.
2. L'attivazione del servizio avviene su richiesta del concessionario o dell'avente titolo, mediante presentazione di apposita domanda all'ufficio competente.
3. Il servizio è subordinato al pagamento del canone annuale stabilito con deliberazione della Giunta comunale.
4. Il canone è dovuto per anno solare e non è frazionabile, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione.
5. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune provvede, previa comunicazione di sollecito, alla sospensione del servizio. Il ripristino è subordinato al pagamento delle somme dovute, comprensive di eventuali spese di riattivazione previste nel tariffario.

6. Il Comune garantisce la manutenzione ordinaria dell'impianto fino al punto di derivazione presso la sepoltura. Restano a carico del concessionario eventuali danni derivanti da manomissioni o interventi non autorizzati.

7. Il Comune non risponde di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore o a lavori di manutenzione straordinaria.

8. È vietato effettuare allacciamenti abusivi o manomettere l'impianto.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

CAPO VIII**LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO****Art. 49 – Lavori privati nel cimitero**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata su istanza del concessionario o avente titolo.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità dell'intervento:
 - a) al presente regolamento;
 - b) alla normativa regionale in materia di polizia mortuaria, con particolare riferimento al Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 e successive modificazioni;
 - c) alle disposizioni edilizie e urbanistiche vigenti nel Comune.
3. Le opere possono essere eseguite da imprese regolarmente abilitate ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e qualificazione professionale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 50 – Imprese esecutrici e requisiti

1. L'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e regolarità contributiva.
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere prodotta la documentazione antimafia.
3. L'impresa è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza, della corretta esecuzione delle opere e dell'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o al patrimonio comunale.

Art. 51 – Occupazione temporanea del suolo cimiteriale

1. L'occupazione temporanea di suolo cimiteriale per l'esecuzione dei lavori è subordinata ad autorizzazione comunale.
2. L'area occupata deve essere delimitata in modo idoneo a garantire la sicurezza dei visitatori e il decoro del luogo.
3. L'occupazione è soggetta al pagamento del canone previsto dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Al termine dei lavori l'area deve essere ripristinata nello stato originario.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 52 – Materiali di scavo e rifiuti

1. I materiali di scavo e i rifiuti derivanti dai lavori devono essere rimossi tempestivamente e smaltiti nel rispetto della normativa ambientale vigente.
2. È fatto divieto di depositare materiali oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.
3. L'impresa è tenuta al ripristino delle aree eventualmente danneggiate.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 53 – Orario di lavoro e sospensione

1. I lavori all'interno del cimitero possono essere eseguiti esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio.
2. È vietata l'attività lavorativa nei giorni festivi.
3. Nel periodo precedente alla commemorazione dei defunti, individuato annualmente dal Comune, può essere disposta la sospensione dei lavori o la limitazione all'introduzione di materiali edili, al fine di garantire il decoro e la sicurezza del cimitero.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 54 – Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite l'ufficio competente.
2. In caso di opere difformi dall'autorizzazione, il Comune può ordinare:
 - a) l'adeguamento;
 - b) la sospensione dei lavori;
 - c) la rimozione delle opere non conformi.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 55 – Tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato.
2. Il Comune assicura che i dati siano trattati per finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa.

Art. 56 – Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili:
 - a) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - c) la normativa regionale vigente in materia di polizia mortuaria;
 - d) ogni altra disposizione statale e regionale attinente alla materia.

Art. 57 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali incompatibili o contrastanti con esso.
2. Restano ferme le disposizioni igienico-sanitarie contenute in altri regolamenti comunali, in quanto compatibili.

Art. 58 – Pubblicità e accessibilità

1. Il presente regolamento è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Comune.
2. Copia del regolamento è messa a disposizione degli amministratori e dei responsabili dei servizi comunali competenti.
3. Il regolamento è consultabile da chiunque ne abbia interesse.

Art. 59 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate alle sopravvenute norme statali e regionali vincolanti.
2. In caso di contrasto tra norme regolamentari e disposizioni sovraordinate, prevale la normativa di rango superiore, anche nelle more dell'adeguamento formale del regolamento.

Art. 60 – Tariffe e corrispettivi dei servizi cimiteriali

1. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, alle operazioni di polizia mortuaria, ai servizi accessori, compresa l'illuminazione votiva, sono determinate e aggiornate con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto della normativa vigente.
2. Il tariffario dei servizi cimiteriali è allegato al presente regolamento con funzione meramente ricognitiva.
3. L'aggiornamento delle tariffe non comporta modifica del presente regolamento.
4. Il pagamento dei corrispettivi costituisce condizione per il rilascio delle concessioni, l'esecuzione delle operazioni richieste e l'attivazione dei servizi.

Art. 61 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è esercitata dal Comune.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'applicazione delle sanzioni avviene secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Resta fermo l'obbligo del trasgressore di eliminare le conseguenze della violazione e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 62 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente in materia di efficacia degli atti regolamentari.
2. Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.